

STATUTO

SERVIZIO AMICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ME VIA PITAGORA 49/A

Numero REA: ME - 235179

Codice fiscale: 03411970837

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

Barcellona Pozzo di Gotto(ME),Via Pitagora,numero 49/A.
La durata della società è sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea,a sensi di legge.
Ogni altra norma inerente all'oggetto,al funzionamento ed alla amministrazione della Società Cooperativa è contenuta nelle norme di funzionamento(o statuto) infra riportate.

ARTICOLO 2 - La quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio ammonta ad euro quattrocento virgola zero ed effettuano il relativo versamento nelle casse sociali. Pertanto il capitale sociale è di euro milleduecento virgola zero zero.

ARTICOLO 3 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.

ARTICOLO 4 - Come primo **Amministratore Unico**,sino a revoca o dimissioni,viene nominato per acclamazione il comparente **BU-COLO Domenico**,il quale dichiara di accettare la carica e la qualifica,precisando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.
L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società,esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente atto e dalle infra riportate norme di funzionamento(o statuto).
All'Amministratore Unico spetta la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

ARTICOLO 5 - L'Amministratore Unico viene delegato a svolgere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la legale costituzione della Società Cooperativa e viene espressamente autorizzato ad apportare al presente atto ed allo statuto le modifiche che eventualmente fossero richieste dalle competenti autorità.

ARTICOLO 6 - Le spese del presente atto e dipendenti, determinate approssimativamente in euro millecento virgola zero zero,sono a carico della Cooperativa.
Al presente atto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 460/1997 ed in particolare si fa espresso riferimento agli articoli di cui di seguito:
- articolo 17,esenzione dalle imposte di bollo;
- articolo 10,comma 8,esenzione dalle imposte di registro.

ARTICOLO 7 - L'oggetto,l'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dalle norme di funzionamento(o statuto)qui di seguito riportate:"**Norme di funzionamento(o statuto) della società cooperativa sociale denominata: "SERVIZIO AMICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".**
DENOMINAZIONE,SEDE,DURATA,SCOPO E OGGETTO,NORMATIVA APPLICABILE - Art.1 - Denominazione - La Cooperativa è denominata "**SERVIZIO AMICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".
Art.2 - Sede - La Cooperativa ha sede nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto(ME).

Spetta all'Organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art.3 - Durata - La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060. Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art.4 - Scopo e attività mutualistica - La società cooperativa non persegue fini di lucro, ma si propone di conseguire, attraverso l'autogestione, la continuità di occupazione dei soci e le migliori condizioni socio-economiche e di mercato, fornendo un servizio di livello professionale per quantità e qualità.

La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/1991.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa, ai sensi della circolare del Ministero del lavoro del dì 8 novembre 1996, numero 153 e delle vigenti norme e disposizioni in materia, ha oggetto plurimo.

Il suo agire è improntato al massimo rispetto dell'identità della persona con l'obiettivo di favorirne l'integrazione sociale ed avversarne l'emarginazione.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano ed al perseguimento degli obiettivi della legislazione vigente in materia ed in particolare della legge regione sicilia numero ventidue del nove maggio millenovecentottantasei; la cooperativa potrà aderire a centrali nazionali e regionali delle cooperative giuridicamente riconosciute ed ai loro organismi regionali o provinciali.

La cooperativa può anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperative, di lavoro e di servizi.

La cooperativa potrà partecipare, altresì, al rafforzamento alla promozione ed allo sviluppo delle cooperative cosiddette "integrate" attraverso l'adesione a un movimento a carattere nazionale, regionale, provinciale;

la cooperativa può però svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001, numero 142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente.

Art.5 - Oggetto - La società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, ha per oggetto:

- gestione di servizi socio-sanitari (comunità-alloggio, comunità terapeutiche assistite e protette, case-famiglia, case per anziani, centri sociali, case albergo, centri diurni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura per portatori di handicap fisici e/o psichici e per anziani e per minori, telesoccorso e servizi di pronto intervento socio-sanitario, servizi di educazione alimentare);
- promuovere e gestire tutti i servizi ed attività socio assistenziali e socio-sanitari previsti nella legge regionale 9 maggio 1986, numero 22 e successive modifiche ed integrazioni e nella legge quadro 8 novembre 2000, numero 328 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice e/o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semiresidenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- la gestione di servizi socio sanitari, con o senza ricovero, adottando modalità particolari per le persone anziane o con handicap fisici o psichici, per i malati terminali e, più in generale, per le persone che versano in stato di bisogno temporaneo o permanente;
- la gestione di comunità terapeutiche assistite, residenze sanitarie assistite, comunità terapeutiche protette e similari, case di cura, case di riposo;
- la gestione di asili nido, di servizi di baby parking;
- la prestazione di servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure presso centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; allo scopo, la società potrà, nel rispetto della normativa vigente, stipulare convenzioni con medici specializzati nelle varie discipline o personale sanitario e parasanitario, ove non ne siano disponibili tra i soci;
- la prestazione di servizi domestici presso famiglie anche con eventuale convivenza;
- la realizzazione e la gestione di strutture e servizi di carattere socio-assistenziale, per soggetti in condizioni di disabilità o di parziale o di totale non autosufficienza, nonché la realizzazione e la gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non;
- la realizzazione e la gestione di centri diurni o residenziali di accoglienza e di socializzazione, di strutture

con carattere ricreativo ed animazione,finalizzate al miglioramento della qualità della vita,nonché di altre iniziative per il tempo libero e la cultura;- l'organizzazione, realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di attività e di servizi di assistenza domiciliare,di sostegno e riabilitazione,di assistenza infermieristica e di assistenza in genere a favore di anziani,diversamente abili,minori o comunque soggetti svantaggiati o bisognosi tanto presso la famiglia,quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

- attività di gestione servizi di pronto intervento, soccorso e telesoccorso per tutte le emergenze riscontrabili nella società civile;
- attività di gestione di servizi di trasporto di soggetti affetti da particolari e conclamate patologie come ad esempio i soggetti dializzati;
- gestione di servizi di trasporto ammalati in genere;
- l'organizzazione,realizzazione e gestione,in proprio o per conto terzi,di attività e servizi di assistenza agli anziani,ai minori,agli ammalati,all'infanzia ed alle persone in genere;
- la promozione,il sostegno e lo svolgimento di attività culturali e di ricerca,l'organizzazione di dibattiti,conferenze e corsi(anche di formazione),la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo che riguarda le problematiche di carattere socio assistenziale delle persone anziane e dei minori;lo svolgimento di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità sociale,nel cui ambito opera la società,al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- lo svolgimento di attività lavorative e servizi al fine di consentire l'inserimento di persone svantaggiate;
- creare e gestire,in proprio o per conto terzi,servizi di carattere culturale,artistico,teatrale,sportivo,sociale di formazione,orientamento ed addestramento professionale di carattere sociale e tecnico,al fine di dotare gli operatori,a tutti i livelli,delle necessarie competenze per svolgere correttamente il proprio ruolo sociale e professionale;
- la progettazione e gestione di percorsi formativi rivolti ai soci e a terzi;- l'attività di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore;- la partecipazione all'elaborazione di proposte di legge in materia di cooperazione e impresa sociale.

Inoltre,in ossequio a quanto previsto all'articolo 1,comma primo,lettera B) della legge numero 381/1991,la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- servizio di segretariato ed archivio,centralinisti, terminalisti,telefonisti;- servizi di pulizia di uffici,di aziende e locali pubblici e privati in genere;- servizi di bidellaggio e sorveglianza presso scuole di ogni ordine e grado;

- pulizia di strade, piazze, giardini pubblici, parchi e aree verdi in genere; - gestione di mense pubbliche e private o attività connesse o collegate; - servizi di cucina, mensa, lavanderia, stireria, pulizia, disinfezione, disinfestazione e giardinaggio; pulizie di strutture alberghiere; - servizi agli enti pubblici locali per la fruizione dei beni culturali; quindi, solo a titolo di esempio: informazioni turistiche, visite guidate, catalogazione, organizzazione di mostre, convegni ed esposizioni. Le attività di cui al presente oggetto sociale dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, previ gli adempimenti di legge e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. In ordine alle eventuali prestazioni professionali, i singoli professionisti agiranno sotto la loro personale responsabilità e nel pieno rispetto della normativa vigente.

La cooperativa potrà aderire e partecipare a consorzi di cooperative od altri organismi economici che si propongono iniziative ed attività analoghe o affini a quelle della cooperativa stessa.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, acquistare immobili, aprire conti correnti bancari, compiere altre operazioni bancarie, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, acquistare e/o prendere in affitto aziende e/o rami di azienda, partecipare a gare di appalto pubbliche e private, partecipare a riunioni di imprese e compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, creditizie, finanziarie, commerciali e di consulenza, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi sopra menzionati, la cooperativa potrà usufruire di contributi e finanziamenti da parte dello Stato, della Regione e di ogni altro ente pubblico e privato, nonché da parte della comunità europea.

La cooperativa potrà agire autonomamente oppure in accordo con Enti pubblici e privati anche mediante la partecipazione a gare, la stipula di accordi, convenzioni o altre forme contrattuali idonee a regolamentare le attività, se necessario anche costituendo associazioni temporanee di impresa con altre cooperative sociali, consorzi di cooperative, associazioni ed enti privati.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo, con delibera assembleare presa con le maggioranze e le modalità di legge, la società potrà avvalersi di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale e costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Art.6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

- Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperative e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art.7 - normativa applicabile - Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 2519 codice civile determina l'obbligo per l'organo amministrativo di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

SOCI - Art.8 - numero e requisiti dei soci - Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'articolo 2519 codice civile.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere; 2. cittadini italiani.

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei sogget-

ti svantaggiati;2. cittadini italiani;
c) soci svantaggiati così come definiti dalla Legge 381/91 e successive;
d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991:
e) soci fruitori,che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente,dei servizi prestati dalla società cooperativa.

In particolare i soci lavoratori:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione,possono essere soci le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o che siano comunque in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

I soci,indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti,previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art.9 - Categoria di soci - La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527,comma terzo del codice civile,i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a),b) e c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio o non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2425 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 15 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 8 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art.10 - Procedura di ammissione - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione del titolo di studio, della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche

competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad euro trecento virgola zero zero (euro 300,00), né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma primo, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e/o dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni indicati, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.11 - Obblighi dei soci - I soci sono obbligati al versamento:- della quota sottoscritta;- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art.12 - Diritti dei soci - Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art.13 - trasferimento delle quote dei soci cooperatori - Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione.

SCIoglimento del rapporto sociale - Art.14 - Recesso - Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso: a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione; b) la circostanza che il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo lettera raccomandata. L'organo Amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione. L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.

Salvo i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: - per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda; - per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato

comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il primo ottobre.

Art.15 - Esclusione - L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo: 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa; 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; 5) per fallimento del socio; 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio lavoratore potrà essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione da parte dello stesso al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'organo amministrativo non può delegare i suoi poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.16 - Morte del socio - In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius" con le modalità di cui all'articolo 17. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. In mancanza, si provvede alla liquidazione.

Art.17 - Liquidazione e rimborso delle quote - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 legge 31 gennaio 1992, numero 59, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili

al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art.18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

SOCI SOVVENTORI - Art.19 - Soci sovventori - Ferme restando le disposizioni del presente statuto in tema di soci cooperatori, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Art.20 - Conferimento e quote dei soci sovventori - I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro cinquanta virgola zero zero (euro 50,00) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a cento.

Art.21 - Alienazione delle quote dei soci sovventori - Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.22 - Deliberazione di emissione - L'emissione delle quote

destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Nell'assemblea generale, ai soci sovventori spetta un voto senza correlazione con l'ammontare dei conferimenti.

In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.23 - Recesso dei soci sovventori - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

PATRIMONIO E MUTUALITA' - Art.24 - Patrimonio sociale - Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, variabile e formato: - dai conferimenti dei soci cooperatori; - dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; - dai fondi per scopi mutualistici; b) dalla riserva legale; c) dall'eventuale sovrapprezzo; d) dalla riserva straordinaria; e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art.25 - Prevalenza della mutualità - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale affettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.26 - Capitale sociale - Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di valore inferiore ad euro trecento virgola zero zero né di valore superiore al limite previsto dalla legge.

Art.27 - Bilancio - L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal primo gennaio a 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.28 - Utili - La deliberazione sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli: a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, numero 59; d) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto; e) alla riserva straordinaria; f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari; g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art.29 - Ristorni - In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli

scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA - Art.30 - Modalità di assunzione delle decisioni - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentato almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, ogni caso, con metodo assembleare.

Art.31 - Convocazione - L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura dell'organo amministrativo, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere: - inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte all'organo amministrativo, ai sindaci e al revisore non presenti. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'articolo 2367 codice civile, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

Art.32 - Maggioranze costitutive e deliberative - L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in

seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art.33 - Intervento in assemblea e diritto di voto - Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Le persone giuridiche socie hanno diritto ad un voto per ogni due quote sottoscritte, per un massimo di cinque voti.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte dell'organo amministrativo, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art.34 - Rappresentanza nell'assemblea - I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

AMMINISTRAZIONE - Art.35 - Forme di amministrazione - La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:- da un amministratore unico;- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli

amministratori sono rieleggibili.

Art.36 - Consiglio di amministrazione - Qualora sia nominato il consiglio di amministrazione, lo stesso nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro dal consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Art.37 - sostituzione degli amministratori - Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 codice civile.

Art.38 - Poteri di gestione - All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina. Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Al consiglio di amministrazione, se nominato, spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, gli adeguamenti dello statuto a disposizione di normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art.39 - Deleghe - Il consiglio di amministrazione, nei limiti

previsti dall'articolo 2381 codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art.40 - Rappresentanza - La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art.41 - Rimborsi e compensi - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLO - Art.42 - controllo dei soci - I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art.43 - Organi di controllo - La cooperativa può nominare il collegio sindacale (o il sindaco unico, ove applicabile) e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Art.44 - Funzioni - Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 codice civile; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'articolo 2397 codice civile. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito

dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio).

Art.45 - Controllo contabile - Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - Art.46 - Scioglimento - La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

Art.47 - Devoluzione - L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) codice civile.

Art.48 - Clausola compromissoria - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero, tra i soci e la cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera di Commercio di Messina.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta la Camera di Commercio non provvedesse alla nomina dell'arbitro, la stessa sarà effettuata dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società su richiesta della parte più diligente. L'arbitro dovrà provvedere alla decisione entro tre mesi

dalla nomina. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori a sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi ai rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 5.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto da me in parte dattiloscritto ed in parte scritto a mano su undici fogli di carta dei quali occupa facciate quarantuno e quanto in questa quarantaduesima fin qui. Da me letto ai Comparenti che lo approvano e confermano. Viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti trentacinque

Firmato: Bucolo Domenico

Antonuccio Antonino

Bucolo Raffaella

Dr. Antonino Fazio notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Barcellona Pozzo di Gotto, lì 2 maggio 2016